Assicurazione multiramo a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Prodotto: Smart Evergreen di Alleanza
Contratto multiramo (Ramo Assicurativo I e III)
Data di aggiornamento: 19/11/2026

Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Alleanza Assicurazioni S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Piazza Tre Torri, 1 – 20145 Milano (MI) - ITALIA; recapito telefonico: +39 02.40824111; sito internet: www.alleanza.it; indirizzo di posta elettronica: tutelaclienti@alleanza.it; indirizzo PEC: alleanza@pec.alleanza.it ed è iscritta al numero 1.00178 dell'Albo delle imprese di assicurazione.
Patrimonio netto al 31/12/2025: € 4.351.771.516, di cui risultato economico di periodo € 450.359.696. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.
Indice di solvibilità (solvency ratio): 305% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente).
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.alleanza.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID con riferimento alle coperture assicurative e garanzie offerte dal prodotto.

Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

PRESTAZIONE PRINCIPALE: non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

COPERTURE COMPLEMENTARI (facoltative)

Copertura complementare in caso di lesioni conseguenti a infortunio: in caso di lesioni dell'Assicurato conseguenti a infortunio prima della scadenza del piano di versamento dei premi, Alleanza Assicurazioni paga ai beneficiari un indennizzo determinato come una percentuale del capitale assicurato. Le lesioni indennizzabili sono raggruppate in 7 Classi, ciascuna delle quali prevede un indennizzo, pari a una percentuale del capitale assicurato.

Copertura complementare caso decesso e lesioni conseguenti a infortunio: oltre alla copertura in caso di lesioni conseguenti a infortunio, in caso di decesso dell'Assicurato conseguente a infortunio prima della scadenza della copertura complementare, Alleanza Assicurazioni paga ai Beneficiari indicati in polizza l'intero capitale assicurato.

Il capitale assicurabile massimo per entrambe le coperture complementari è pari a € 200.000. Il capitale effettivamente assicurato è indicato in polizza. Gli indennizzi per il caso decesso e per lesioni derivanti da uno stesso infortunio non sono cumulabili.

OPZIONI CONTRATTUALI: Il Contraente può modificare i termini del contratto mediante l'esercizio delle seguenti opzioni:

- **Servizio Switch:** Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, può richiedere che il controvalore complessivo delle quote della Linea di investimento scelta sia investito in un'altra Linea tra quelle offerte al momento della richiesta.
- **Riduzione**: in caso di interruzione del versamento dei premi, se versata almeno la prima annualità di premio, il contratto rimane in vigore con un valore ricalcolato applicando una percentuale di riduzione in funzione delle annualità intere già versate.
- **Riattivazione:** La riattivazione può avvenire in 2 diverse modalità:
- **Riattivazione con versamento dei premi arretrati:** ripristina il valore del contratto in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata, riattivando anche l'eventuale copertura complementare. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non versata, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del Contraente e accettazione scritta di Alleanza Assicurazioni.
- **Riattivazione con salto rata:** trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto e versata per intero la prima annualità di premio, il contraente può riattivare il contratto senza il versamento dei premi arretrati. La riattivazione con salto rata non è concessa se i premi non versati sono inferiori a 6 mensilità o superiori a 12. Il valore del contratto viene riproporzionato applicando una percentuale di riduzione.

In entrambi i casi la riattivazione non è consentita se dopo l'interruzione del piano di versamenti sono stati effettuati riscatti parziali.

Riscatti parziali: Se l'assicurato è in vita il contraente può richiedere riscatti parziali per iscritto trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e dopo aver versato almeno la prima annualità di premio.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Persone che al termine della durata del piano di versamento dei premi hanno un'età superiore a 80 anni e 6 mesi.

Ci sono limiti di copertura?

PRESTAZIONE PRINCIPALE: L'Assicurazione principale non prevede né limitazioni né esclusioni.

COPERTURE COMPLEMENTARI

Coperture complementari in caso di lesioni o decesso conseguenti a infortunio

Esclusioni

Sono esclusi dalle coperture complementari le lesioni e il decesso causati da:

- delitti dolosi compiuti o tentati dal Contraente, dall'Assicurato o dal Beneficiario;
- guida di veicolo o natante a motore senza patente specifica; la copertura è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso di mezzi di locomozione subacquei e incidenti di volo, al di fuori dei viaggi aerei effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero di linee aeree regolari;
- partecipazione attiva o non attiva ad atti di guerra, terrorismo, tumulto popolare;
- terremoti ed eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- eventi nucleari;
- guida in stato di ubriachezza;
- stato di intossicazione dovuto ad abuso di psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti;
- pratica di qualsiasi attività sportiva professionale;
- pratica di attività sportive pericolose;
- partecipazione a corse e gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche e alle relative prove e allenamenti;
- malattie mentali e disturbi psichici, quali psicosi, schizofrenia, sindromi ansiose o depressive, e disturbi dello sviluppo psicologico;
- utilizzo di veicoli non immatricolati o non conformi alla normativa vigente, in aree private e strade pubbliche.

Inoltre sono escluse dalle coperture complementari le lesioni subite durante lo svolgimento di attività professionali pericolose.

Quanto e come devo pagare?

Premio

L'importo dei premi ricorrenti è scelto dal Contraente nel rispetto dei limiti minimi e massimi sotto indicati. La prima annualità di premio è dovuta per intero. La durata del piano di versamento dei premi è pari a 5 o a 10 anni a scelta del Contraente al momento della sottoscrizione. È prevista la possibilità di versare premi unici aggiuntivi, purché siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto e con il consenso di Alleanza Assicurazioni.

Premio ricorrente minimo: € 100 mensile, o € 1.200 annuo; tali importi sono validi sia in caso di attivazione delle coperture complementari facoltative, sia in caso di non attivazione delle stesse.

Premio ricorrente massimo: € 1.500 mensile, o € 18.000 annuo.

Versamenti aggiuntivi: importo minimo € 1.000, massimo pari all'importo del premio annuo ricorrente in vigore.

I frazionamenti possibili del premio ricorrente sono mensile e semestrale, senza l'applicazione di costi aggiuntivi.
La parte del premio ricorrente per le coperture complementari è determinata in funzione del premio ricorrente scelto dal Contraente alla sottoscrizione del contratto, come indicato nella seguente tabella:

PREMIO ANNUO	CAPITALE ASSICURATO	LESIONE DA INFORTUNIO	LESIONE E DECESSO DA INFORTUNIO
da € 1.200 a € 2.400	€ 100.000	€ 240	€ 360
da € 2.400 a € 4.800	€ 150.000	€ 360	€ 540
oltre € 4.800	€ 200.000	€ 480	€ 720

Ogni premio (al netto dei costi e dell'eventuale premio per le coperture complementari) è investito come segue:

- 50% nella Gestione separata "Fondo Euro San Giorgio";
- 50% in quote di uno o più OICR che compongono la Linea di investimento.

Il Contraente versa le somme con uno di seguenti mezzi di pagamento: bonifico bancario su conto corrente intestato ad Alleanza Assicurazioni, tramite P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico, se disponibili o "addebito diretto Sepa Direct Debit – SDD" (obbligatorio per il versamento dei premi ricorrenti mensili). Non è possibile versare i premi in contanti.

A chi è rivolto questo prodotto?

Smart Evergreen di Alleanza è un prodotto assicurativo di investimento, rivolto a clienti retail o professionali con un bisogno di risparmio con versamenti programmati che punta almeno alla moderata crescita del capitale, un orizzonte temporale almeno breve o medio in ragione dell'opzione d'investimento scelta dal Contraente, un profilo di rischio almeno medio-basso, con conoscenza o esperienza almeno sui prodotti assicurativi di investimento (IBIPs) con un piano di versamenti periodici contrattualmente definito – ivi compresi quelli che prevedono più opzioni predefinite tra cui scegliere – collegati in parte a una gestione separata e in parte al valore di quote di OICR o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (prodotti multiramo) e una capacità di sostenere almeno perdite contenute del valore dell'investimento. Per attivare la copertura facoltativa, è necessario che i clienti abbiano manifestato anche un bisogno di protezione. Il prodotto è rivolto a clienti che abbiano manifestato anche un bisogno di investimento che punta almeno alla moderata crescita del capitale, se sono versati premi unici aggiuntivi.

Quali sono i costi?

Per l'informativa sui costi si vedano le indicazioni contenute nel KID di questo prodotto. Si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio:

Costi applicati al rendimento della Gestione separata: trattenuto dell'1,00%. La misura di rivalutazione annua può essere negativa (ad es. rendimento Gestione separata: 0,50%; rivalutazione al netto del trattenuto: -0,50%); in ogni caso, per effetto della garanzia finanziaria, in caso di decesso dell'Assicurato, la somma dei capitali rivalutati non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali investiti in Gestione separata.
Costi per riscatto e riduzione: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID.

Costi per esercizio delle opzioni: L'esercizio dell'opzione contrattuale "Switch" è gratuito.
Costi di intermediazione: Quota parte percepita in media dai distributori, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto: 9,1%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Se il reclamo presentato all'impresa assicuratrice ha esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori –Reclami". Per i soli reclami attinenti la corretta redazione dei Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi alla CONSOB, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma, PEC: consob@pec.consob.it, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e del riscontro fornito dalla stessa. Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito www.consob.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie materia assicurativa. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC alleanza@PEC.alleanza.it o presso la Sede Legale di Alleanza. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Alleanza.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it.

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Si riporta di seguito il trattamento fiscale che ai sensi della legge italiana si applica al contratto. Questo trattamento dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, se diverso) e può anche essere modificato in futuro.
	
	Tassazione delle prestazioni assicurate e del riscatto. Le somme pagate da Alleanza Assicurazioni:
	• **a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato**: sono esenti dalle imposte di successione e, per la parte relativa al rischio demografico, dall'IRPEF;
	• **in caso di vita dell'assicurato**: sono soggette a imposta sostitutiva sulla differenza tra la somma dovuta da Alleanza Assicurazioni e la somma dei premi versati dal contraente. Questa imposta sostitutiva non è applicata a soggetti che esercitano attività d'impresa, nonché:
	  • a persone fisiche e a enti non commerciali per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale;
	  • se gli interessati dichiarano a Alleanza Assicurazioni che il contratto è concluso nell'ambito dell'attività commerciale.
	
	Imposta di bollo: è dovuta per la componente in quote, va calcolata ogni anno e va versata al momento del pagamento.
	
	Tassazione specifica delle coperture complementari: sui premi relativi alle coperture complementari in caso di decesso per infortunio è dovuta una imposta del 2,5%.
	
	Il premio delle coperture complementari dà diritto a una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'assicurato, se diverso dal contraente, risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.
	
	Le prestazioni pagate da Alleanza Assicurazioni per le coperture complementari corrisposte a persona fisica in caso di decesso dell'assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni; se corrisposte a persone giuridiche costituiscono reddito d'impresa.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il **cliente** è stato **precedentemente affetto da patologie oncologiche** - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - **non è tenuto** a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. **Il termine è ridotto da dieci a cinque anni**, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le **patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi**, sono previsti **termini inferiori, indicati nella Tabella**, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link alleanza.it/comunicazioni-e-avvisi/disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni/.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE),

PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI; CONSULTARE IL VALORE DEL CONTRATTO; CONSULTARE LO STATO DI VERSAMENTO DEI PREMI E LE RELATIVE SCADENZE; VERSARE I PREMI SUCCESSIVI AL PRIMO; VISUALIZZARE E SCARICARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; CHIEDERE IL RISCATTO E VERIFICARE LO STATO DELLA PRATICA.

ALLEANZA ASSICURAZIONI

Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852

Nome del prodotto:
Smart Evergreen di Alleanza

Persona giuridica:
Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Per **investimento sostenibile** si intende un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua pratiche di buona governance.

La **Tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione previsto dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o meno con la tassonomia.

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

● ● ☐ **Sì**

● ○ ☒ **No**

☐ Investirà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: _____ %**

- ☐ In attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla Tassonomia dell'UE
- ☐ In attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla Tassonomia dell'UE

☐ Effettuerà un minimo di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale _____%**

☐ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) % di investimenti sostenibili

- ☐ Con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla Tassonomia dell'UE
- ☐ Con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla Tassonomia dell'UE
- ☐ con un obiettivo sociale

☒ Promuove caratteristiche A/S, **ma non effettuerà alcun investimento sostenibile**

ALLEANZA ASSICURAZIONI



Gli **indicatori di sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

Gli investimenti del prodotto finanziario sono focalizzati a promuovere una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali riferita, in generale, sia ad aspetti riconducibili alla tutela ambientale che ai temi sociali.

In particolare, il prodotto finanziario si impegna ad investire almeno il 70% delle masse in gestione in fondi comuni di investimento ("OICR o Fondi Target") ritenuti conformi ai criteri ESG ed in particolare in OICR classificati ex art. 8 (o 9) del Regolamento (UE) 2019/2088 ("SFDR").

I criteri di selezione per gli investimenti in Fondi Target che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali tengono conto, non in modo esclusivo, di quanto segue:

- pilastro ambientale: cambiamento climatico, efficienza energetica, consumi energetici, emissioni di gas serra, consumi idrici;
- pilastro sociale: gestione delle risorse umane, promozione della diversità, salute e sicurezza, formazione e qualificazione.

Nessun benchmark di riferimento è stato designato allo scopo di raggiungere le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

- **Quali indicatori di sostenibilità si utilizzano per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

  Con riferimento alle ulteriori caratteristiche ambientali e sociali di cui al quesito 1, si darà evidenza dei seguenti indicatori di sostenibilità a livello di prodotto finanziario:
  - punteggio in relazione agli aspetti ambientali (E score);
  - punteggio in relazione agli aspetti sociali (S score);
  - punteggio ESG complessivo (ESG score).



I principali effetti negativi sono gli effetti negative più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Questo prodotto prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

☐ Sì

☒ No

Il Gruppo Generali prende in considerazione i principali effetti negativi sull'ambiente e sulla società all'interno delle proprie politiche di investimento; tuttavia, attualmente, in relazione a questo prodotto finanziario, non vengono presi in considerazione in maniera strutturale i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

La **strategia di investimento** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?

Il prodotto finanziario sarà investito almeno per il 70% in fondi comuni selezionati dal Gestore che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali indicate al paragrafo 1 e classificati ai sensi dell'art. 8 o art. 9 SFDR. Il Gestore verificherà che i fondi target siano classificati ai sensi dell'art. 8 o 9 SFDR come da classificazione ufficiale degli stessi e sulla base delle informazioni presentate nei relativi documenti di offerta. Inoltre, il Gestore del Prodotto verificherà, attraverso una metodologia proprietaria, la conformità dei fondi e dei relativi Gestori patrimoniali con un insieme di criteri ESG (es. adesione ai Principles for Responsible Investment, criteri di esclusione e altre strategie ESG applicate), nel rispetto delle Linee Guida del Gruppo Generali e della Sustainability Policy del Gestore, e delle caratteristiche ambientali e sociali promosse dal Prodotto. In particolare, il Gestore effettuerà un'analisi di Due Diligence ESG che include:

i. la valutazione del Gestore patrimoniale ("AM") del fondo:

a) valutazione dei criteri minimi all'interno della politica ESG, della struttura di governance e dei processi di gestione;

b) valutazione delle competenze del team di investimento del Gestore del fondo su argomenti ESG;

ii. la valutazione del fondo.

L'analisi di Due Diligence ESG viene effettuata nuovamente ogni anno ai fini di monitoraggio.

Il controllo di primo livello sarà svolto dall'Asset Manager secondo le linee guida illustrate nell'investment management agreement (di seguito "IMA"); successivamente il team di Investment Control dell'Asset Manager eseguirà un controllo mensile volto a rispettare i limiti dell'allocation.

- **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

  Almeno il 70% del prodotto finanziario sarà investito in fondi comuni Fondi Target che:

  - promuovono caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'art. 8 SFDR e in linea con le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Prodotto finanziario, oppure hanno un obiettivo di investimento sostenibile ai sensi dell'art. 9 SFDR
  - non sono in contrasto con le politiche di esclusione del Gestore e del Gruppo Generali

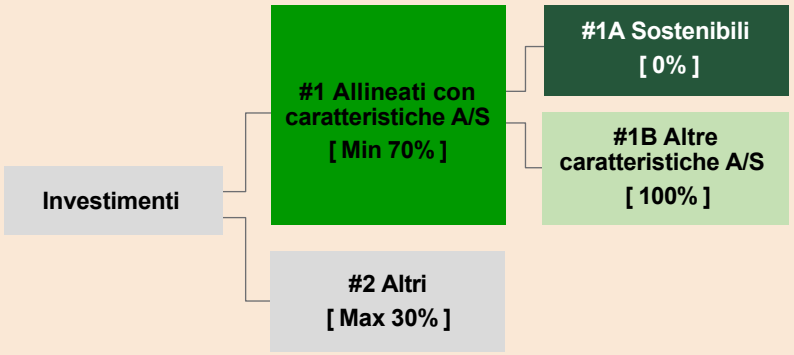
Le prassi di **buona governance** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.

- **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?**

  Con riferimento agli attivi finanziari indiretti sottostanti il prodotto finanziario, la valutazione delle pratiche di buona governance adottata dal Gestore si baserà sull'analisi effettuata dagli Asset Manager dei fondi selezionati.

L’**allocazione degli attivi** descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è l’allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati con le caratteristiche ambientali o sociali, nè sono considerati investimenti sostenibili.

Almeno il 70% del prodotto finanziario è investito in fondi classificati come art. 8 o art 9. SFDR allineati alle caratteristiche ambientali e sociali descritte al paragrafo 1.

In quale misura gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla Tassonomia dell’UE?

Il Prodotto non si impegna a effettuare investimenti sostenibili ai sensi della Tassonomia dell’UE.

- **Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all’energia nucleare che sono conformi alla tassonomia UE?**

☐ Sì:

☐ Gas Fossile ☐ Energia Nucleare

☒ No

Il grafico che segue mostra in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE (pari a 0%)



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

La categoria "#2 Altri" può comprendere:

- Cash, definito come liquidità in c/c e utilizzato ai fini della gestione operativa del prodotto finanziario e/o per scopi di asset allocation strategica;
- Fondi Comuni classificati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Lo scopo di tali investimenti è legato a temi finanziari. Non sono previste garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale in aggiunta a quanto già illustrato nella sezione relativa alla politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Nessun benchmark di riferimento è stato designato ai fini del rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.



Dove è possibile reperire online informazioni più specificatamente mirate al prodotto?

Informazioni più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web al link: https://www.alleanza.it/investimento/smart-evergreen/